

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 20/07/2011

Numero: 15892

Parti: Maffei C. Min. giust.

Fonti: Giust. civ. 2012, 9, I, 2112

Vita not. 2012, 1, 359

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - clausola compromissoria presente negli atti costitutivi o negli statuti delle società

Notaio e archivi notarili - Contravvenzioni e sanzioni - Atto notarile contenente clausole nulle per contrasto con norma imperativa - Obiettiva incertezza nella interpretazione della norma - Responsabilità disciplinare del notaio per violazione dell'art. 28, n. 1, l. n. 89 del 1913 - Esclusione (fattispecie in tema di clausola arbitrale inserita in atto di costituzione di società commerciale).

Il principio di diritto secondo il quale, negli atti costitutivi di società di capitali, può essere inserita un'unica tipologia di clausola compromissoria, ovvero quella prevista nell'art. 34 d.lg. 17 gennaio 2003 n.5, restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune disciplinata dall'art. 808 c.p.c., determina la nullità di una clausola che non rispetti le prescrizioni della norma in punto di nomina degli arbitri. Tuttavia, ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, che abbia rogato un atto costitutivo contenente una clausola affetta da tale radicale invalidità, secondo il nuovo regime normativo e, conseguentemente, abbia integrato, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di cui all'art. 28, comma 1, l. 16 febbraio 1913 n. 89, consistente nella ricezione di un atto "espressamente proibito dalla legge", l'illecito disciplinare può ritenersi perfezionato solo quando la sanzione di nullità sia univocamente riconosciuta e non possa dar luogo a dubbi interpretativi. Ne consegue che, in virtù dell'esercizio della nomofilachia cui è tenuta la Corte di cassazione, quando la presente pronuncia diverrà nota al pubblico, eventuali atti costitutivi rogati da notai con previsione di clausole compromissorie difformi dalla previsione del citato art. 34 diverranno sanzionabili sotto il profilo disciplinare.

Utente: Univ. degli Studi di Bologna Univ. degli Studi di Bologna - www.iusexplorer.it - 20.03.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156